

AS1903 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAGAMENTI ELETTRONICI CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO

Roma, 19 luglio 2023

Ministero dell'Economia e delle Finanze

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 18 luglio 2023, ha inteso formulare le seguenti osservazioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/1990, in merito alla "*Bozza di Protocollo di Intesa per la mitigazione, la maggiore comprensibilità e comparabilità dei costi di accettazione di strumenti di pagamento elettronici*", che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha sottoposto alla sua attenzione.

In estrema sintesi, la Bozza di Protocollo ha a oggetto misure volte a promuovere ulteriormente la diffusione, la digitalizzazione, la modernizzazione e la concorrenza dei servizi di pagamento, anche attraverso una maggiore comprensibilità, comparabilità e mitigazione dei costi delle transazioni con strumenti di pagamento elettronici, quali carte di debito, credito e prepagate, a carico degli esercenti di attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro.

In questo contesto, l'Associazione bancaria italiana (di seguito, "ABI") e l'Associazione Italiana Prestatori Servizi di Pagamento (di seguito, "APSP"), ciascuna in base al ruolo che svolge nella catena dei pagamenti, si impegnano a invitare i propri associati che operano in qualità di "*soggetti abilitati all'accettazione di pagamenti con carta presso gli Esercenti*" (*acquirer*) a promuovere iniziative commerciali promozionali nei confronti degli esercenti, volte a mitigare l'impatto dei costi delle transazioni di basso valore, ossia di importo non superiore a 30 euro, e in particolare di importo almeno fino a 10 euro; per queste ultime, le iniziative commerciali dovrebbero essere "*significativamente competitive*".

Inoltre, ABI e APSP, auspicando un aggiornamento nella normativa di settore in materia di trasparenza, si impegnano a invitare i rispettivi associati a redigere la propria informativa precontrattuale in maniera tale da consentire agli esercenti di meglio comprendere le caratteristiche delle offerte commerciali dei servizi di accettazione presso l'esercente e le relative condizioni economiche, e a facilitarne la confrontabilità dei costi, in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea e con le indicazioni dell'Autorità di vigilanza.

In particolare, i soggetti aderenti al Protocollo che operano in qualità di *acquirer* utilizzeranno lo schema *standard* di rappresentazione sintetica delle condizioni previste dalle iniziative commerciali allo stesso allegato (Allegato 2), strutturato in analogia con l'indicatore dei costi complessivi (ICC) previsto per i conti di pagamento. Tale schema è finalizzato ad assicurare l'immediata comparabilità tra le promozioni commerciali di cui al Protocollo in esame (colonna A dello schema) ed è funzionale a dare adeguata e chiara informativa delle condizioni applicate al termine dell'offerta promozionale (colonna B). E' previsto, altresì, che gli *acquirer* pubblicheranno sui propri siti *web* le condizioni promozionali di cui alla colonna A del predetto schema *standard*; inoltre, ai fini di una loro più agevole comparabilità, le trasmetteranno al contempo a un soggetto (da identificare di comune accordo) per la pubblicazione sul suo sito internet. Le condizioni che verranno applicate al termine della proposta promozionale, invece, considerata l'alta personalizzazione delle offerte in essere, saranno indicate solo al singolo cliente nella colonna B dello schema, in modo da assicurare comunque trasparenza e confrontabilità.

Le promozioni oggetto del Protocollo andranno pubblicizzate per almeno sei mesi e avranno durata non inferiore a nove mesi. Il Protocollo è valido ed efficace per dodici mesi dalla data di sottoscrizione; alla scadenza, all'esito di una valutazione di impatto sull'introduzione delle misure previste, potranno essere valutate ulteriori iniziative sul tema in oggetto.

L'associato dell'ABI o dell'APSP che intenda aderire al o recedere dal Protocollo ne dà comunicazione alla rispettiva associazione di appartenenza. L'ABI e l'APSP pubblicano sui propri siti *internet* e tengono aggiornato l'elenco degli aderenti al Protocollo e invitano questi ultimi a svolgere le iniziative necessarie a diffondere al pubblico, con apposite azioni di comunicazione e di promozione, quanto concordato all'interno del Protocollo e le azioni previste dallo stesso.

Tutto ciò premesso, in linea generale l'Autorità esprime apprezzamento per la complessiva strategia del Governo volta a promuovere ulteriormente la digitalizzazione, la modernizzazione e la concorrenza dei servizi di pagamento, anche attraverso una maggiore comprensibilità, comparabilità e mitigazione dei costi delle transazioni con strumenti di pagamento elettronici.

Nel dettaglio, l'Autorità osserva che le modalità previste per raggiungere gli obiettivi prefissati lasciano piena autonomia a ciascun operatore in merito alla determinazione dei costi delle transazioni, limitandosi a incentivare la promozione di iniziative commerciali competitive nelle transazioni di basso valore, senza porre ostacoli al funzionamento del mercato. Al riguardo, si ritiene che l'adozione di una tassonomia standardizzata e di una modalità di rappresentazione semplice e sintetica delle condizioni previste dalle iniziative commerciali, sulla falsariga dell'indicatore dei costi complessivi (ICC) adottato dalle banche per quantificare in modo semplificato ai clienti consumatori i costi del

conto di pagamento, appaia astrattamente idonea a favorire la comparabilità delle offerte promozionali e, dunque, potenzialmente volta a incoraggiare una più vivace dinamica concorrenziale, con l'effetto di mitigare l'incidenza dei costi dei pagamenti elettronici per gli esercenti.

Siffatte modalità di rappresentazione delle offerte appaiono altresì idonee a evitare criticità concorrenziali in termini di scambi informativi, anche alla luce della previsione che le informazioni circa le condizioni che verranno applicate al termine dell'offerta promozionale, considerata l'alta personalizzazione delle offerte in essere, verranno esplicitate attraverso lo schema solo al singolo cliente, al fine di garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità.

Inoltre, l'Autorità valuta con favore che il Protocollo sia aperto all'adesione di altri soggetti, non originariamente coinvolti, che in caso di adesione assumeranno tutti gli impegni previsti nel Protocollo stesso.

Infine, viene in evidenza l'efficacia solo temporanea del Protocollo, che ha una durata limitata ad un anno, con possibilità di una valutazione *ex-post* dei suoi effetti e nell'auspicio di un aggiornamento della normativa di riferimento.

Sulla base delle considerazioni che precedono, dunque, vista la *ratio* del Protocollo e considerato che la sua sottoscrizione è volta a incoraggiare la formulazione di offerte competitive nei confronti degli esercenti, garantendo un maggior grado di confrontabilità e trasparenza potenzialmente in grado di accrescere la concorrenza tra *acquirer*, l'Autorità non rileva particolari criticità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria a tutela della concorrenza legate alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa.

L'Autorità si riserva di valutare, per i profili di propria competenza, i comportamenti non in linea o comunque non espressamente previsti dal Protocollo e non conformi alla normativa *antitrust*.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli